COMUNE DI MASSA FERMANA.

PROVINCIA DI FERMO

SERVIZIO FINANZIARIO

OGGETTO: **Salvaguardia degli equilibri e assestamento generale di bilancio per l'esercizio 2020 (artt. 175, comma 8 e 193 del d.Lgs. n. 267/2000). Relazione tecnico-finanziaria**

Il Responsabile del Servizio Finanziario

1. Premessa: l'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2020/2022 e del rendiconto 2019

Il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 14 in data 16/07/2020. Il pareggio di bilancio e l'equilibrio economico finanziario è stato garantito attraverso:

- ❒ Verifica degli stanziamenti di entrata e di uscita;
- ❒ recupero dell'evasione fiscale;

Il rendiconto della gestione dell'esercizio 2019 è stato approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del16/07/2020. Il rendiconto di gestione 2019 si conclude con il seguente risultato:

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE ANNO 2019

Allegato a) Risultato di amministrazione

PROSPETTO DIMOSTRATIVO DEL RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE

		GESTIONE		
		RESIDUI	COMPETENZA	TOTALE
Fondo cassa al 1° gennaio				260.427,05
RISCOSSIONI	(+)	375.573,09	805.475,95	1.181.049,04
PAGAMENTI	(-)	335.297,81	979.747,08	1.315.044,89
SALDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			126.431,20
PAGAMENTI per azioni esecutive non regolarizzate al 31 dicembre	(-)			0,00
FONDO DI CASSA AL 31 DICEMBRE	(=)			126.431,20
RESIDUI ATTIVI	(+)	227.760,61	340.812,57	568.573,18
di cui derivanti da accertamenti di tributi effettuati sulla base della stima del dipartimento delle finanze				*17200,00*
RESIDUI PASSIVI	(-)	153029,73	339876,01	492.905,74
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE CORRENTI [1]	(-)			2.226,00
FONDO PLURIENNALE VINCOLATO PER SPESE IN CONTO CAPITALE [1]	(-)			0,00
RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE AL 31 DICEMBRE 2019 (A) [2]	(=)			**199.872,64**

Composizione del risultato di amministrazione al 31 dicembre ...:		
Parte accantonata [3]		
Fondo crediti di dubbia esigibilità al 31/12/2019 [4]		90.696,88
Accantonamento residui perenti al 31/12/.... (solo per le regioni) [5]		
Fondo anticipazioni liquidità		
Fondo perdite società partecipate		
Fondo contezioso		5.000,00
Altri accantonamenti		677,86
	Totale parte accantonata (B)	**96.374,74**
Parte vincolata		
Vincoli derivanti da leggi e dai principi contabili		22.249,20
Vincoli derivanti da trasferimenti		
Vincoli derivanti dalla contrazione di mutui		
Vincoli formalmente attribuiti dall'ente		51.327,00
Altri vincoli		
	Totale parte vincolata (C)	**73.576,20**
Parte destinata agli investimenti		
	Totale parte destinata agli investimenti (D)	**0,00**
	Totale parte disponibile (E=A-B-C-D)	**29.921,70**
	F) di cui Disavanzo da debito autorizzato e non contratto [6]	0,00
Se E è negativo, tale importo è iscritto tra le spese del bilancio di previsione come disavanzo da ripianare [6]		

2) Salvaguardia degli equilibri di bilancio: quadro normativo di riferimento

La disciplina degli equilibri di bilancio, già profondamente modificata dalla legge di stabilità 2013 (legge n. 228/2012), è stata ulteriormente rivista con l'entrata in vigore dell'armonizzazione. L'art. 193 del d.Lgs. n. 267/2000, modificato dal d.Lgs. n. 118/2011, prevede che l'organo consiliare, con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità e, comunque, almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, prorogato al 30 novembre 2020 ai sensi dell'art. 54 del D.L. 14 agosto 2020, n. 104, verifica il permanere degli equilibri generali di bilancio o, in caso di accertamento negativo, adotta contestualmente:

a) le misure necessarie a ripristinare il pareggio qualora i dati della gestione finanziaria facciano prevedere un disavanzo, di gestione o di amministrazione, per squilibrio della gestione di

competenza, di cassa ovvero della gestione dei residui;

b) i provvedimenti per il ripiano degli eventuali debiti fuori bilancio;

c) le iniziative necessarie ad adeguare il fondo crediti di dubbia esigibilità accantonato nel risultato di amministrazione in caso di gravi squilibri riguardanti la gestione dei residui.

Non è più demandata alla salvaguardia degli equilibri la copertura del disavanzo di amministrazione accertato con l'approvazione del rendiconto, da effettuarsi contestualmente all'approvazione dello stesso (art. 188 del Tuel).

Ricordiamo che a mente del comma 3 dell'art. 193 del Tuel, per la salvaguardia degli equilibri possono essere utilizzate per l'anno in corso e per i due successivi:

- le possibili economie di spesa e tutte le entrate, ad eccezione di quelle provenienti dall'assunzione di prestiti e di quelle con specifico vincolo di destinazione,
- i proventi derivanti da alienazione di beni patrimoniali disponibili e da altre entrate in c/capitale con riferimento a squilibri di parte capitale;
- in subordine, con la quota libera del risultato di amministrazione;

Per l'esercizio 2020, è attuabile, quale misura di riequilibrio di bilancio, l'aumento delle aliquote e delle tariffe dei tributi locali;

3) L'assestamento generale di bilancio

Il principio contabile applicato all. 4/2 al d.Lgs. n. 118/2011 prevede che in occasione dell'assestamento generale di bilancio, oltre alla verifica di tutte le voci di entrata e di spesa, l'ente deve procedere, in particolare, a:

- verificare l'andamento delle coperture finanziarie dei lavori pubblici al fine di accertarne l'effettiva realizzazione e adottando gli eventuali provvedimenti in caso di modifica delle coperture finanziarie previste (5.3.10);
- apportare le variazioni di bilancio necessarie per la regolarizzazione dei pagamenti effettuati dal tesoriere per azioni esecutive (punto 6.3);
- verificare la congruità del FCDE stanziato nel bilancio di previsione (punto 3.3), ai fini del suo adeguamento in base a quanto disposto nell'esempio n. 5, in considerazione del livello degli stanziamenti e degli accertamenti.

4) Le verifiche interne

Con i responsabili di servizio, in base agli indirizzi formulati dall'Amministrazione sono state verificate:

- tutte le situazioni che possano pregiudicare l'equilibrio di bilancio sia per quanto riguarda la gestione corrente che per quello che riguarda la gestione dei residui;
- l'eventuale presenza di debiti fuori bilancio per i quali dovranno essere adottati i provvedimenti necessari all'eventuale riconoscimento di legittimità ed alla copertura delle relative spese;
- tutte le voci di entrata e di spesa sulla base dell'andamento della gestione tali da comportare variazioni di bilancio;
- l'andamento dei lavori pubblici finanziati ai fini dell'adozione delle necessarie variazioni.

Occorre precisare che gli eventi sismici che hanno gravemente colpito il territorio del comune di Massa Fermana a decorrere dal 24.08.2016 hanno segnato anche dal punto di vista amministrativo/contabile questo Ente. Sono state assegnate nuove risorse umane per la gestione dell'emergenza e successiva

ricostruzione. A tal proposito, è prevista la possibilità per gli Enti facenti parte del cratere di sospendere i pagamenti dei mutui, tranne quelli assunti dopo gli eventi sismici, anche per la corrente annualità al fine di far fronte ai problemi di cassa o addirittura di copertura delle minori entrate o maggiori spese. Questo Ente si è avvalso di tale facoltà anche per l'anno 2020, sospendendo il pagamento dei mutui della Cassa Depositi e Prestiti. Infine con l'art. 14 c. 12-ter del DL. 244/2017 conv. in L, 19/2017 è stato concesso ai comuni del cratere un contributo ulteriore rispetto alle spettanze ordinarie. Tale contributo decrescente nel corso degli esercizi finanziari, per l'anno 2020 ammonta ad Euro 6.061,31 a fronte di €. 12.015,57 incassati lo scorso anno e di €. 18.183,94 incassati nell'anno 2018 e di €. 24.245,25 incassati nell'anno 2017.
L'analisi seguente sarà influenzata da tali elementi.

A seguito dei riscontri e dell'attenta verifica delle poste di bilancio nonché dei vincoli imposti dalla normativa preordinata, si espone quanto segue.

3.1) Equilibrio della gestione dei residui

I residui al 1° gennaio 2020, come risultanti dall'attività di riaccertamento ordinario dei residui (rif. atto G.C. n. 30 del 19/06/2020) e dall'approvazione del rendiconto di gestione 2019, e risultano così composti:

Titolo	Residui attivi	Titolo	Residui passivi
Titolo I	188.960,14	Titolo I	287.058,76
Titolo II	144.617,01	Titolo II	121.601,09
Titolo III	19.759,69	Titolo III	49.690,16
Titolo IV	129.234,01	Titolo IV	0,00
Titolo V	49.690,16	Titolo V	0,00
Titolo VI	603,38	Titolo VII	34.555,73
Titolo VII	0,00		
Titolo IX	35.708,79		
TOTALE	**568.573,18**	**TOTALE**	**492.905,74**

Alla data del 25/11/2020 risultano:
- riscossi residui attivi per un importo pari a Euro 248.519,21
- pagati residui passivi per un importo pari a Euro 323.850,62

mentre non state rilevate variazioni di residui attivi e passivi:

Tra le entrate correnti le risorse più importanti da riscuotere riguardano;
- Tari anno 2019 e precedenti €. 43.665,82

Per quanto riguarda l'addizionale irpef, nonostante il sisma, il residuo attivo è stato interamente incassato.
Al momento non ci sono situazioni, oltre quelle sopra riportate, che fanno ipotizzare variazioni ai residui attivi e passivi.
Si conferma quindi una situazione di equilibrio nella gestione dei residui.

3.2) Equilibrio della gestione di competenza

Il bilancio di previsione finanziario 2020/2022 è stato approvato in pareggio finanziario complessivo. Inoltre l'equilibrio economico finanziario risulta:

- ☐ rispettato;

- ❒ e non garantito attraverso l'utilizzo di oneri di urbanizzazione

La gestione di competenza come già anticipato è influenzata dalla normativa legata al sisma e dagli eventi che si sono susseguiti. Alcune poste di bilancio sono di difficile previsione, anche per la loro novità, e vanno monitorate continuamente.

IMU, TASI e Fondo di solidarietà comunale

La legge di stabilità 2016 (legge n. 208/2015) ha previsto l'abolizione della TASI sull'abitazione principale nonché l'introduzione di agevolazioni IMU sui comodati gratuiti, gli alloggi a canone concordato, nonché modificato la disciplina di esenzione per i terreni agricoli. Gli effetti sul gettito di tali tributi sono stati tenuti in considerazione nella determinazione del Fondo di solidarietà comunale.
Inoltre anche per l'anno 2020 è stato riproposto il contributo compensativo IMU-TASI, per un importo di 300 milioni.
Il comma 738 dell' art. 1 della citata Legge n. 160/2019 ha stabilito che, a decorrere dall' anno 2020 è abolita l'Imposta Unica Comunale "IUC", ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI); pertanto, l'Imposta Municipale Propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai successivi commi da 739 a 783 e risulta, pertanto, soppressa la tassa sui servizi indivisibili – TASI;

Nel bilancio di previsione:

- ❒ *non è previsto* il contributo ai sensi dell'art. 1, comma 433, della legge n. 232/2016;
- ❒ è prevista l'entrata da Fondo di solidarietà comunale per un importo di €. 194.013,72, corrispondente a quello reso noto sul sito del Ministero dell'interno e che tiene conto del mancato gettito TASI sull'abitazione principale e delle modifiche alla disciplina IMU;
- ❒ NON sono stati applicati alla parte corrente oneri di urbanizzazione;

Nel bilancio di previsione risulta iscritto un fondo di riserva di €. 12.731,38 interamente disponibile aggiornato con la presente variazione al bilancio di previsione 2020-2022.

b) Gestione in conto capitale: per quanto riguarda la gestione in conto capitale, si evidenzia come i competenti uffici abbiano proceduto ad una puntuale verifica dei cronoprogrammi dei lavori pubblici, in base alla quale:

- vengono confermati i cronoprogrammi in essere e le conseguenti previsioni di bilancio;

3.3) Equilibrio nella gestione di cassa

Il fondo cassa alla data del 25/11/2020 ammonta a €. 119.774,03 e risulta così movimentato:

Fondo cassa al 1° gennaio 2020	€.	126.431,20
Pagamenti	€.	915.734,04
Riscossioni	€.	909.076,87
Fondo cassa al 25/11/2020	€.	119.774,03
di cui:		
Fondi vincolati	*€.*	*9.319,73*
Fondi non vincolati	*€.*	*110.454,30*

L'ente *non fa ricorso* all'anticipazione di tesoreria

Tenuto conto quanto sopra, è facilmente desumibile che:

- ❒ gli incassi realizzati e previsti entro la fine dell'esercizio consentono di far fronte ai pagamenti delle obbligazioni contratte nei termini previsti dal d.Lgs. n. 231/2002, garantendo altresì un fondo cassa finale positivo:

3.4) Verifica dell'accantonamento al Fondo crediti di dubbia esigibilità

Come ricordato sopra, l'articolo 193 del Tuel e il principio contabile applicato alla contabilità finanziaria (all. 4/2 al d.lgs. n. 118/2011, punto 3.3[1] ed esempio 5), in occasione della salvaguardia/assestamento impongono di verificare l'adeguatezza:

- dell'accantonamento al FCDE nel risultato di amministrazione, parametrato sui residui;
- dell'accantonamento al FCDE nel bilancio di previsione, in funzione degli stanziamenti ed accertamenti di competenza del bilancio e dell'andamento delle riscossioni.

Il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione

Nel risultato di amministrazione, in fase di approvazione, risulta accantonato un Fondo crediti di dubbia esigibilità per un ammontare di €. 90.696,88.

Alla luce dell'andamento della gestione dei residui sopra evidenziata e dell'accantonamento al FCDE disposto nel risultato di amministrazione al 31/12/2019, emerge che:

- ❒ il FCDE accantonato nel risultato di amministrazione è adeguato al rischio di inesigibilità, secondo quanto disposto dai principi contabili, poiché:
    - complessivamente la somma stanziata assicura un fondo crediti adeguato alla risorsa di più difficile esazione e con residuo da riscuotere più alto, vale a dire la TARI;
    - essendo sbollata soltanto a maggio la ripresa dei pagamenti dei tributi sospesi e maturati fino alla data del 31.12.2019, la riscossione di tali residui potrebbe avere tempi di realizzo ancora più lunghi del normale.
    - Confluirà nel risultato di amministrazione insieme a quello di competenza 2020, che sempre per ovvi motivi legati al sisma, potrebbe richiedere al termine dell'esercizio 2020 risorse notevoli.

Il FCDE accantonato nel bilancio di previsione

Nel bilancio di previsione dell'esercizio è stato stanziato un FCDE dell'importo di €. 25.150,00.

In sede di assestamento:

---

[1] *Al fine di adeguare l'importo del fondo crediti di dubbia esigibilità si procede:*

a. in sede di assestamento, alla variazione dello stanziamento di bilancio riguardante l'accantonamento al fondo crediti di dubbia esigibilità;

b. in sede di rendiconto e di controllo della salvaguardia degli equilibri, vincolando o svincolando le necessarie quote dell'avanzo di amministrazione. ❒

Fino a quando il fondo crediti di dubbia esigibilità non risulta adeguato non è possibile utilizzare l'avanzo di amministrazione."

- è necessario adeguare il FCDE stanziato nel bilancio al maggiore degli importi accertati ovvero stanziati per ciascuna entrata, applicando la % di accantonamento utilizzata in sede di bilancio, eventualmente abbattuta;
- è possibile ridurre la % di accantonamento al FCDE, qualora la % di riscossione registrata in corso di esercizio, parametrata al maggiore tra gli importi stanziati/accertati, risulti maggiore rispetto a quella utilizzata in fase di previsione.

Si conferma il FCDE stanziato nel bilancio di previsione, considerato che per le motivazione ampiamente descritte, al momento risulterebbe piuttosto complicato aggiornare il fondo sia per le esenzioni previste dalla normativa sul sisma, che dovrebbero essere ristorate dalla Stato. Resta comunque, come già anticipato, le seguenti risorse disponibili per far fronte ad eventuali minori entrate o maggiori accantonamenti nel fondo crediti:

- ❒ FCDE accantonato nel rendiconto, in fase di approvazione, più che sufficiente rispetto ad un matematico calcolo del fondo stesso;
- ❒ Gli accantonamenti fatti, in modo prudenziale, sul risultato di amministrazione

3.5) Debiti fuori bilancio (art. 194 del Tuel)

L'articolo 194 del Tuel dispone che gli enti locali provvedano, con deliberazione relativa alla salvaguardia degli equilibri di bilancio ovvero con diversa periodicità stabilita nel regolamento dell'ente, a riconoscere la legittimità dei debiti fuori bilancio derivanti da:

a) sentenze esecutive;
b) copertura di disavanzi di consorzi, di aziende speciali, di istituzioni, nei limiti degli obblighi derivanti da statuto, convenzione o atti costitutivi, a condizione che sia stato rispettato il pareggio di bilancio ed il disavanzo derivi da fatti di gestione;
c) ricapitalizzazione di società di capitali costituite per lo svolgimento dei servizi pubblici locali;
d) procedure espropriative o di occupazione d'urgenza per opere di pubblica utilità;
e) acquisizione di beni e servizi in violazione degli obblighi previsti dall'art. 191, commi 1, 2 e 3, nei limiti dell'utilità ed arricchimento dell'ente relativamente a servizi e funzioni di propria competenza;

Alla data attuale non risultano debiti fuori bilancio.

3.6) Vincoli di finanza pubblica: il pareggio di bilancio (all'art. 1, commi 463 a 482, legge n. 232/2016 (pareggio di bilancio),**)**
Dall'anno 2019, l'Ente non è più soggetto al pareggio di bilancio.

3.7) Risultato presunto di amministrazione

Alla luce di quanto sopra, si accerta un equilibrio nella gestione, e un risultato presunto positivo.

4) Adozione provvedimenti di riequilibrio

Alla luce delle considerazioni sopra svolte, la salvaguardia degli equilibri di bilancio è assicurata. Contestualmente alla presente ricognizione occorre apportare delle semplici variazioni al bilancio di previsione, attraverso mezzi ordinari, compensando le minori entrate e le maggiori spese, come emerse dalla gestione.

Le variazioni di entrata e di spesa, comprendenti anche le variazioni di assestamento generale di bilancio, sono analiticamente riportate nei prospetti allegati.

4.1) Risultato di amministrazione

In sede di predisposizione del bilancio di previsione 2020/2022 è stato applicato parte dell'avanzo di amministrazione accantonato per €. 38.527,00 utilizzato per il finanziamento di spese in conto capitale.

Note conclusive: occorre monitorare l'andamento delle entrate tenuto conto dei riflessi degli eventi sismici, e assicurare fino al termine dell'esercizio l'equilibrio finanziario e il pareggio con le risorse disponibile o che verranno messe a disposizione, fino al termine dell'esercizio.

Massa Fermana, 25/11/2020

Il Responsabile del Servizio Finanziario
(Geom. Gilberto Caraceni)